

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche emanate a decorrere dall'01/11/2007 e dall'01/06/2008.

(Decreto Rettorale n.58 del 24/06/2008)

1 OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:

- a) gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- b) le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
- c) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
- d) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Art. 2 Strutture didattiche

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Le Facoltà attribuiscono, con la delibera annuale di programmazione, ai docenti, ai ricercatori e ai tutor d'ambito disciplinare i compiti in ordine ai singoli insegnamenti, ai corsi integrativi erogabili, a scelta dello studente, a distanza e/o in presenza, nonché alle attività di orientamento.
 3. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno.

Art. 3 Facoltà

Sono istituite le Facoltà di:

- a) Economia**
- b) Giurisprudenza**
- c) Scienze della Formazione**

d) Scienze Politiche

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di ciascuna delle facoltà sono allegati al presente regolamento.

Art. 4 Corsi e titoli di studio

1. L'Università delle Scienze Umane utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea Magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello.
3. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
4. Le attività didattiche, di cui al comma precedente, possono essere attuate con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi professionali
5. Per la realizzazione di corsi di studio nonché per le attività didattiche, di cui al comma precedente, possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
7. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dal DM n. 270/04 e delle eventuali disposizioni normative dell'Unione Europea.
8. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e degli organi contemplati dalle norme vigenti.
9. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo nonché dei loro contenuti anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:
 - a. la denominazione;
 - b. la relativa classe di appartenenza;
 - c. gli obiettivi formativi;
 - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - f. la caratteristica della prova finale.
11. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

12. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività del percorso formativo, l'interoperabilità dei sottosistemi.
13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico. Il livello di apprendimento è monitorato costantemente attraverso i dati relativi al tracciamento delle attività on line e attraverso i momenti di verifica intermedia e finale di profitto.

Art. 5 Corsi di laurea e laurea magistrale

1. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica e dalla denominazione della Classe di appartenenza.
2. Le Facoltà interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università, proponendo l'istituzione e l'articolazione dei corsi stessi secondo la normativa vigente da sottoporre alla approvazione del Senato Accademico.
3. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM n.270/04.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione nonché eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali cui si adegueranno i Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione in ottemperanza all'art.6 comma 4 del DM n.270/04.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato dai Decreti ministeriali di cui al comma 3 dell'art.7 del DM n.270/04, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di leggi e da direttive dell'Unione Europea.

Art. 7 Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali specificate dal regolamento didattico del corso di dottorato stesso, o di analogo titolo

accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attività didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 8 Corsi di Master universitario di 1° e 2° livello

1. L'Università può attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea Magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario è di norma un anno.

Art. 9 Attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi opzionali e facoltativi, come:
 - a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
 - b. corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR;
 - c. attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;

- d. attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
 - e. attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
- a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d) corsi di formazione permanente;
 - e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività integrative, opzionali e facoltative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e esterni all'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, idonei allo svolgimento delle attività stesse.

2 REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 10 Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio

1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
- a. L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi e le relative attività di tutoraggio;
 - b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;
 - c. la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
 - d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
 - e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di

corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;

- f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
 - g. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
 - i. i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
 - j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento;
 - k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma.
2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di facoltà a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM n. 270/2004.
 3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
 4. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è stabilita con decreto rettorale.

Art. 11 Master universitari

1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio percorso didattico che viene approvato dal Consiglio di Facoltà al quale il corso di studio del Master afferisce ed è deliberato dal Senato Accademico.
2. Il percorso didattico del Master disciplina:
 - a) le modalità di iscrizione e le modalità di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
 - b) l'organizzazione didattica del corso;
 - c) la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'organizzazione didattica;
 - d) le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.
3. Il Consiglio del corso di studio del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.

Art. 12 Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato sono emanati in conformità alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.

3 ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 13 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche integrati così come previsto dal successivo art.15 anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Le diverse modalità comuni previste per l'attività didattica in rete di ogni insegnamento sono definite nel modello formativo approvato dall'Ateneo e nella Carta dei Servizi secondo i seguenti principi:
 - a) l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
 - b) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
 - c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
 - d) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
 - e) forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattività che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.
4. E' consentita da parte delle Facoltà la mutuaione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facoltà, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.
6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attività didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.
8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata

qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
10. Le risultanze delle attività della Commissione per la certificazione dei materiali e dell'Osservatorio di Ateneo sulla didattica sono trasmesse al Senato Accademico.
11. Le Facoltà, nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attività didattiche al fine di:
 - a) garantire allo studente la qualità della didattica;
 - b) favorire il conseguimento dei titoli di studio secondo quanto previsto dagli ordinamenti;
 - c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
 - d) ridurre o rimuovere le difficoltà che gli studenti possono incontrare negli studi universitari;
 - e) favorire l'utilizzo di modalità di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli studenti, nella fattispecie gli studenti/lavoratore e di utenti diversamente abili.
12. Al fine di sostenere in forme opportune lo studio degli studenti l'Ateneo organizza servizi opzionali/facoltativi. Tali servizi possono essere erogati da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare dell'Ateneo stesso o da esperti esterni.

Art. 14 Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.
3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della laurea magistrale, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.
5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale.
6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo

studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.

7. Il riconoscimento dei crediti di studenti provenienti da altre facoltà all'interno dell'Ateneo o da altri Atenei diversi, anche esteri, è effettuato dalle facoltà attraverso un'apposita commissione sulla base di un precedente regolamento.
8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
9. I regolamenti di Facoltà prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.
10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali. La facoltà di afferenza del corso di studi deve predeterminare i criteri per il riconoscimento dei crediti; ad essa compete tale riconoscimento.

Art. 15 Ulteriori attività formative

1. L'attività didattica dei corsi di studio delle Facoltà, oltre i corsi di insegnamento ufficiali, possono prevedere seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi o dei singoli insegnamenti disciplinari o di ogni corso di studio. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento sono indicati nei regolamenti didattici delle Facoltà l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici di Facoltà disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 16 Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti è svolta da Commissioni composte di professori universitari, ricercatori e docenti a contratto e da cultori delle materie.
2. Le prove delle verifiche intermedie di profitto consistono in una o più tipologie seguenti:
 - 1 Test (scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, sostituzione), con domande a diversa difficoltà,
 - 2 simulazioni,
 - 3 costruzione di mappe concettuali,
 - 4 realizzazioni di elaborati scritti come saggi brevi;
 - 5 progetti di gruppo,
 - 6 seminari.

Le modalità di svolgimento delle prove di profitto finali prevedono che:

- 1 le prove scritte siano svolte presso o la sede dell'Università o presso le sedi esterne con modalità definite dal Regolamento di Ateneo sugli esami;
 - 2 per le sedi esterne lo svolgimento delle prove scritte può avvenire con l'osservanza dei principi fissati per i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego che si svolgono in più sedi;
 - 3 le prove orali in presenza fisica siano svolte presso la sede dell'Università
 - 4 l'Università assicura le necessarie garanzie di svolgimento delle prove (identità, autonomia, rispetto delle disposizioni normative sull'effettuazione delle prove) secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo sugli esami.
3. La valutazione finale del profitto dello studente terrà conto di tutto il lavoro svolto, ovvero dei risultati delle prove di verifica di profitto intermedie nel caso siano state svolte, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova di profitto finale.
 4. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, il Regolamento di Ateneo sugli esami stabilisce il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. La votazione finale complessiva viene espressa in trentesimi. Il riconoscimento di idoneità è riportato nel libretto personale dello studente.
 5. La composizione delle commissioni degli esami di profitto finali è definita in base ai seguenti principi:
 - a) la commissione di valutazione per gli esami, proposta dal Docente titolare del corso di insegnamento e nominata dal Preside, è composta da almeno due docenti, il primo dei quali è di norma il titolare dell'insegnamento che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro Docente (Professore, Professore a contratto) o Ricercatore o Cultore della materia del medesimo settore scientifico disciplinare in cui la disciplina oggetto d'esame è inserita o di settore scientifico disciplinare affine;
 - b) la commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.
 - 6) Gli esami di profitto finali sono pubblici.
 - 7) Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei corsi di studio, assicurando le necessarie garanzie idonee ad accertare l'identità dello studente, l'autonomia dello stesso nello svolgimento delle prove e che siano assolte tutte le condizioni prescritte per l'effettuazione di tutte le prove. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.
 - 8) Ciascun insegnamento prevede prove di profitto (verifiche intermedie e finale) che si struttureranno secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sugli esami.
 - 9) Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
 - 10) Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
 - 11) In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna

limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli ordinamenti didattici degli studi.

- 12) La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.
- 13) La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le attività on line è realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione finale e di autovalutazione.

Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a. le modalità dell'esame;
 - b. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.
2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
3. Gli esami finali sono pubblici.
4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio ai sensi dell'art. 7 del DM 270/04, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.
5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, la discussione o di un elaborato scritto o di una prova espositiva multimediale, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalità della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.
6. Per il conseguimento della laurea magistrale, l'ordinamento prevede la presentazione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore affiancato da un correlatore.
7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facoltà, gli studenti tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di un scritto finale, inviano richiesta di assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.

8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che oltre alle attività didattiche curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università delle Scienze Umane congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.

Art. 18 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facoltà.
2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facoltà interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.
4. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà interessate, da docenti delle diverse Facoltà.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire la lode al candidato che ha riportato il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Con la concessione della lode la Commissione, sempre all'unanimità, può proporre la dignità di stampa della tesi quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti e nel rispetto della normativa vigente.
7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
8. I titoli accademici vengono conferiti dal Rettore visti gli atti della carriera universitaria dello studente.
9. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un supplemento che riporta le informazioni principali sulla carriera universitaria dello studente, per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 8, del D.M. 270/04.

Art. 19 Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento e tutorato.
2. L'osservatorio è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà.
3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualità della didattica.

Art. 20 Commissione paritetica per la didattica

Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509, presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio, come definiti nel relativo regolamento didattico.

4 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 21/A

1. L'osservatorio sulla didattica è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti e di studenti designati dalle Facoltà, secondo la disciplina contenuta in apposito regolamento.
2. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.

Art. 21/B Carta dei servizi

1. Al fine di consentire la più ampia informazione sulla propria attività l'Università adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti:
 - a. il manifesto degli studi relativo alla attività didattica e formativa proposta;
 - b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche;
 - c. il quadro dei servizi offerti.

In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovrà:

- individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
- indicare le modalità di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi.

La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Università.

Art. 22 Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facoltà.
2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 23 Contratto di servizio

1. L'Università al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalità di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi differenziati per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.
2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 24 Tutela dei diritti degli studenti

1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università che sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.
2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e

irregolarità.

3. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverrà in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti.
4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 25 *Studente a tempo pieno*

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.
2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.
6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto.
9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
10. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Art. 26 Studenti a tempo parziale

1. Per particolari e motivate esigenze personali lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del DM 509/99, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di laurea.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze coerenti con la specificità dei corsi di studio del numero minimo (non inferiore, comunque, ad un terzo di quello previsto per ciascun anno di corso) di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del DM 509/99).
6. Lo studente può conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto delle norme in vigore e dei decreti ministeriali che regolano la materia.
- 7.

Art. 27 Modalità di iscrizione ai corsi di studio

1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
2. Lo studente non può ottenere l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio.
3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Senato Accademico determinerà gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

Art. 28 Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attività formative propedeutiche e integrative

1. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative

propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali prerequisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.

3. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei pre-requisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.
4. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.
5. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
6. Qualora la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facoltà può stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

Art. 29 *Curricula*

1. Nei corsi di laurea, di laurea Magistrale e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel manifesto del regolamento del corso di studi cui è iscritto; oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.
2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

Art. 30 *Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali*

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.
2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facoltà sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.
3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente può proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
4. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione

all'esame finale di laurea o di diploma.

5. Lo studente non può includere nel proprio piano di studio individuale né sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.

Art.31 *Promozione e pubblicità dell'offerta didattica*

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

Art. 32 *Orientamento e tutorato*

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.
3. Le attività di tutoraggio utilizzano informazioni derivate da:
 - a) sistema di tracciamento automatico delle attività formative svolte on line;
 - b) registrazione delle attività didattiche svolte on line (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione.
4. Il tutoraggio, esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Le attività possono prevedere: prove di conoscenza o abilità o competenza on line in modalità sincrona e/o asincrona; colloqui mediati sia asincroni sia sincroni con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale o di altri strumenti tecnologici appropriati.

Art. 33 *Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo*

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore,

previo parere del Consiglio di Facoltà del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.

2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facoltà.
3. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

Art. 34 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane sia straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità, può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre università italiane o estere.
3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.

Art. 35 Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.
2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede

tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non può sostenere alcun tipo di prova di esame.

Art. 36 Mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facoltà che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
3. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in CFU.

Art. 37 Internazionalizzazione

1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.
2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero ed eventualmente le relative modalità.

Art. 38 Tutela della privacy

Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'"Università Telematica delle Scienze Umane" garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.